

Il pluralismo religioso

capitolo scritto da: Ilaria Valenzi

Il punto della situazione

Il diritto fondamentale di libertà religiosa è garantito dalle diverse disposizioni costituzionali, che delineano un quadro delle fonti complesso e articolato. A fronte di una storica acquisizione del modello di relazioni Stato – confessioni fondato sulla stipulazione di Intese con le relative rappresentanze, manca ancora una legge generale che superi la legislazione sui culti ammessi e delinea un sistema globale di diritti individuali e collettivi.

Recentemente è stata presentata una proposta di legge sulla libertà religiosa, la cui redazione è stata curata da un gruppo di giuristi ed esperti delle confessioni religiose e delle Istituzioni. Il testo attende di essere recepito dagli organi legislativi, recepimento su cui pesa l'incertezza della durata della attuale legislatura.

Nel frattempo tornano ad affacciarsi temi noti, che assumono nuovi contorni alla luce del mutato contesto socio-culturale dell'Italia in trasformazione. Si tratta del caso delle benedizioni degli edifici scolastici nei periodi di celebrazioni liturgiche e dell'affissione del crocifisso negli uffici pubblici. In entrambi i casi, due pronunce provenienti dalla giustizia amministrativa hanno acceso i riflettori sui temi del confine tra religione e cultura e tra rito e identità nazionale; più in generale, esse riguardano le questioni legate al binomio integrazione – pluralismo religioso. In tutti i casi, il principio di laicità dello Stato si rivela centrale per la risoluzione dei conflitti.

Proseguono le politiche del Governo in tema di rapporti con l'islam. Grazie al prezioso supporto del Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano, il 1° febbraio 2017 il ministro dell'Interno Minniti e le principali associazioni e organizzazioni islamiche in Italia hanno sottoscritto il "*Patto nazionale per un islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e ai principi dell'ordinamento statale*". Per la prima volta, il documento prevede impegni da ambedue le parti, con l'intento di favorire il dialogo istituzionale con rappresentanze islamiche aderenti ai principi dell'ordinamento giuridico italiano. Si segnala, in particolare, l'intento di costruire un fronte unitario di rappresentanza, ai fini dell'avvio di trattative per la stipulazione di un'Intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost.

Infine, nel maggio 2017 è stato presentato il primo Disegno di legge in materia di finanza islamica, al fine di giungere ad un inquadramento delle operazioni finanziarie non convenzionali mediante l'introduzione di una "certificazione di investimento islamico".

Preponderante il tema dei simboli religiosi. In particolare, la giurisprudenza di legittimità si è occupata della questione del pugnale rituale indossato dai fedeli della religione sikh. Non senza polemiche, al di là della questione relativa all'attribuzione al *kirpan* della qualificazione di arma bianca, la pronuncia della Cassazione è stata l'occasione per riflettere sul rapporto tra adesione ai "valori" occidentali e

diritto alla diversità religiosa e culturale

Non mancano episodi di antisemitismo, in particolare veicolati attraverso gli strumenti *web* e *social*. Su altri fronti, le pratiche rituali possono annoverare qualche passo avanti nella stipulazione di convenzioni con le amministrazioni pubbliche, mentre la questione del velo islamico sembra sempre più declinarsi in termini di discriminarietà e di rapporto tra prime e seconde generazioni di migranti. Ancora problematico l'esercizio della libertà di culto nelle carceri.

I luoghi di culto continuano a rappresentare terreno di scontro politico. Gli interventi della Consulta, se per alcuni versi hanno ribadito la necessità di dare attuazione ad un sistema globale di tutela dei diritti connessi alla libertà religiosa, scevro da discriminazioni, per altri non si sono rivelati totalmente dirimenti, lasciando aperte questioni di non semplice soluzione.

Una nuova proposta di legge sulla libertà religiosa

Tra attuazioni parziali e anomalie di disciplina, il diritto di libertà religiosa e di coscienza in Italia continua a marciare a diverse velocità. Il sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose è stato più volte analizzato⁽¹⁾, evidenziando come l'urgenza di un intervento legislativo generale sia determinata dai mutamenti socio culturali in atto, ma affondi le radici in un passato ricco di pluralismo e di presenze religiose storiche, per troppo tempo ignorate.

Se la stagione delle Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica può dirsi consolidata, con dodici accordi divenuti legge⁽²⁾ e un percorso che, non senza frenate, prosegue per altre espressioni di fede, quella della introduzione di una legge generale sulla libertà religiosa, che superi definitivamente la legislazione del 1929 – '30, sembra avviarsi verso un nuovo inizio.

Dopo il primo disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nel 1990 e mai presentato in Parlamento⁽³⁾, diverse proposte si sono susseguite nel tempo, senza tuttavia giungere ai risultati sperati⁽⁴⁾. In mancanza di un rinnovato equilibrio nell'assetto delle fonti, le sperequazioni nei rapporti tra confessioni con Intesa e le realtà di fede si sono acuite e gli effetti si sono manifestati anche agli occhi dell'opinione pubblica, a causa del coinvolgimento di espressioni del religioso particolarmente importanti e al centro del dibattito politico e culturale, come l'islam.

Terminata quell'esperienza e in assenza di testi presentati in Parlamento, dalla metà del 2013 un gruppo di giuristi, sotto l'egida della Fondazione Astrid, ha dato vita ad un percorso di studio ed elaborazione di un testo sulla libertà religiosa, che rivisitasse l'impianto dei precedenti legislativi incompiuti, risalenti nel tempo e non più adeguati al contesto ormai mutato. Si rileva, infatti, come il tema della cittadinanza e l'espansione dei fenomeni migratori abbiano significativamente trasformato la portata attuativa dei diritti fondamentali e, tra questi, anche del diritto di libertà religiosa.

I lavori hanno visto il coinvolgimento delle Istituzioni e di rappresentanti di confessioni e di associazioni religiose e non confessionali. Il 6 aprile 2017 il testo è stato presentato pubblicamente nel corso del seminario di studi *“Libertà di coscienza e di religione. Ragioni e proposte per un intervento legislativo”*, svoltosi presso il Senato della Repubblica. Qui un'intervista al coordinatore Prof. Roberto Zaccaria http://riforma.it/it/articolo/2017/04/05/liberta-religiosa-dal-sottoscala-al-piano-nobile?utm_source=newsletter&utm_medium=email.

I contributi del seminario del 6 aprile 2017 sono consultabili su <http://www.statoechiese.it/>; tra gli altri, segnaliamo la relazione che illustra le scelte di fondo della proposta di legge: <http://www.statoechiese.it/contributi/la-proposta-di-legge-in-materia-di-liberta-religiosa-nei-lavori-del-gr1>.

Il testo prodotto è attualmente sottoposto alla valutazione delle confessioni religiose e delle associazioni non confessionali, oltre che a quella del mondo accademico e istituzionale.

Sotto altro aspetto, l'incertezza politica non consente previsioni di breve durata in relazione ai tempi e alle modalità di assunzione del testo da parte degli organi legislativi. V'è infatti da rilevare che l'impianto della proposta di legge risponde all'esigenza di attuazione globale e organica del diritto fondamentale di libertà religiosa e, come tale, richiede un intervento legislativo unitario e continuativo, immaginabile solo a fronte della garanzia di stabilità della legislatura.

Crocifisso e benedizioni: verso un rinnovato confessionismo?

I primi mesi del 2017 sono stati caratterizzati da un importante attivismo delle Corti su temi inerenti al rapporto tra esercizio della libertà religiosa e principio di laicità dello Stato.

Due appaiono le pronunce più significative su tale binomio, entrambe emanate in sede di giustizia amministrativa. Le stesse rivestono importanza, non soltanto sul piano simbolico, per riferirsi ad aspetti particolarmente sentiti della presenza religiosa nello spazio pubblico, ma anche su quello strutturale dei rapporti tra confessioni e istituzioni, in mancanza della auspicata neutralità ed equidistanza, a vantaggio della confessione tradizionalmente più radicata nel Paese.

Infatti, con sentenza n. 1388 del 27 marzo 2017 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa avverso il provvedimento del Tar Emilia Romagna - Bologna, che dichiarava l'illegittimità del provvedimento con cui il Consiglio dell'Istituto comprensivo 20 di Bologna autorizzava la benedizione pasquale di strutture e personale di alcune scuole primarie. Ne abbiamo già dato notizia: Mentre il Tribunale regionale, affermando che il principio di laicità ed imparzialità dello Stato non comporta indifferenza di fronte al fatto religioso, bensì equidistanza e rispetto di tutte le confessioni, qualificava la celebrazione del rito religioso come scelta privata incompressibile ma estranea all'ambito della scuola pubblica, il Consiglio di Stato ribaltava la decisione, qualificando le benedizioni pasquali attività "parascolastiche", che non possono subire un trattamento deteriore per il solo fatto di avere natura religiosa, pena la violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 20 Cost. Qui il testo della sentenza: <https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KNI4XID>.

=

La questione delle benedizioni pasquali riporta l'attenzione sul precario stato di salute del principio di laicità nella scuola pubblica, delegandone la tutela ad una disciplina approssimativa e di ordine interno, peraltro inadeguata al nuovo scenario della presenza multiculturale delle nuove generazioni di alunni. Una problematica risalente nel tempo, che somma a vecchie questioni irrisolte, come quelle della garanzia di imparzialità delle istituzioni pubbliche, nuovi elementi di riflessione, quale il ruolo della scuola nello sviluppo di percorsi di integrazione. In tale ottica la pronuncia del Consiglio di Stato è destinata a far discutere, specie nella parte in cui attribuisce alle iniziative di culto il ruolo di valorizzazione delle diversità tra studenti, questi ultimi *"individuati per avere specifici interessi od appartenenze, per esempio di carattere etico, religioso o culturale, in un clima di reciproca comprensione, conoscenza, accettazione e rispetto, oggi tanto più decisivo in relazione al fenomeno sempre più rilevante dell'immigrazione e della conseguente integrazione"*.

Altro scenario e altra pronuncia del Tribunale amministrativo regionale, questa volta proveniente dalla Sardegna e relativo alla nota questione dell'affissione del crocifisso negli uffici pubblici. La vicenda risale al 2009, quando un'ordinanza del Sindaco del Comune di Mandas obbligava all'affissione del crocifisso e prevedeva la sanzione amministrativa di Euro 500,00 in caso di trasgressione. A seguito del ricorso dell'UAAR il provvedimento veniva revocato, ma l'azione proseguiva, ai fini dell'ottenimento di una pronuncia su una questione ritenuta ancora aperta, nonostante la nota pronuncia della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell'uomo del 18 novembre 2011. Al tempo la Corte EDU fu chiamata a pronunciarsi sulla questione dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, assolvendo l'Italia sulla base del principio secondo cui l'affermazione dei diritti dell'uomo non può essere posta in contrapposizione con i principi religiosi della civiltà europea e in particolare con quelli cristiani, di cui costituiscono componente essenziale. Centrale fu il richiamo alla dottrina del margine d'apprezzamento, il base al quale è lasciata allo Stato la valutazione dell'importanza e del valore del simbolo religioso nella storia della cultura e nell'identità nazionale.

Il 9 giugno 2017 il Tar Sardegna ha respinto il ricorso dell'Uaar; qui è consultabile la notizia e le prime prese di posizione dell'associazione: <https://blog.uaar.it/2017/06/09/valuteremo-ricorso-uaar-sulla-sentenza-del-tar-sardegna/>.

Di particolare interesse l'affermazione del Tar Sardegna secondo cui in nome della libertà religiosa non è consentito limitare le espressioni pubbliche di appartenenza di fede, senza giungere al paradosso di comprimere, per suo tramite, lo stesso diritto che si intende garantire.

In generale le pronunce in commento sembrano richiamare ad una fittizia contrapposizione tra tradizione cristiana da preservare e applicazioni abnormi del principio supremo di laicità dello Stato. Nella realtà, esse appaiono come tentativi di affermazione di una supremazia culturale, a fronte di una difficoltà di comprensione dei mutamenti sociali in atto ormai da tempo, che trovano nella molteplicità di espressioni religiose una delle chiavi di interpretazione del presente.

Di fronte a tale scenario, preoccupanti sono i dati relativi all'attivazione dell'ora di materia alternativa in favore degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Qui alcuni dati e testimonianze da tutto il territorio italiano: <http://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/studenti-senza-religione-un-altro-anno-di-solitudine/>

I rapporti con l'Islam

Cresce l'attenzione sulla necessità di regolamentazione dei rapporti con l'Islam, la seconda confessione religiosa per diffusione in Italia dopo il cristianesimo(5). È stato illustrato in più occasioni come l'universo delle comunità islamiche, centri di cultura e sale di preghiera, riveli una realtà dinamica ed in continua evoluzione, in ricerca costante di un punto di equilibrio tra stabilità dei rapporti istituzionali, rappresentatività e composizione della base di riferimento.

Tra tentativi di stipulazione di Intese ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost.(6) e difficoltà nell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di enti di culto, le multiformi realtà dell'Islam attendono una formalizzazione. Nel mentre e in mancanza di una legge generale sulla libertà religiosa, che garantisca livelli essenziali di tutela anche alle confessioni religiose senza Intesa, il Governo italiano ha rafforzato la propria strategia di dialogo mediante lo strumento dei tavoli istituzionali. Si è già detto della rinnovata costituzione nel 2015 della Consulta per l'Islam e dell'insediamento, nel gennaio 2016, del nuovo "Consiglio per le relazioni con l'Islam italiano"(7). In questa sede interessa analizzare i passi avanti che quest'ultimo organismo ha realizzato nel dialogo istituzionale con le realtà islamiche maggiormente rappresentative sul territorio italiano. Se infatti i primi sforzi si sono concentrati sulla questione del "*Ruolo pubblico, riconoscimento e formazione degli imam*" ([qui il testo](#)), nel corso degli ultimi mesi l'attenzione del Consiglio per i rapporti con l'Islam italiano è stata rivolta alla redazione di un documento che partisse dallo stato dell'arte delle relazioni Islam/Governo per spingerle verso un nuovo assetto. E così, in data 1 febbraio 2017 presso il Ministero dell'interno e alla presenza del ministro Minniti, le principali associazioni e organizzazioni islamiche in Italia hanno sottoscritto il "*Patto nazionale per un islam italiano, espressione di una comunità aperta, integrata e aderente ai valori e ai principi dell'ordinamento statale*"(qui il testo: http://www.interno.gov.it/sites/default/files/patto_nazionale_per_un_islam_italiano.pdf), recepito dallo stesso Ministero dell'interno.

Oltre all'espresso richiamo al principio supremo di laicità dello Stato e agli articoli 2, 3, 8, e 19 Cost., quali fondamento della tutela dei diritti fondamentali di solidarietà, uguaglianza e libertà religiosa e al richiamo alla proficuità del dialogo finora instaurato tra associazioni islamiche e Istituzioni italiane, il Patto contiene una serie di impegni che le parti reciprocamente si assumono, con lo scopo precipuo di rafforzare i canali di confronto istituzionale. Tra questi, segnaliamo l'impegno dei rappresentanti delle associazioni e delle comunità islamiche a "*proseguire nell'azione di contrasto dei fenomeni di radicalismo religioso*"

, anche attraverso forme di collaborazione che offrano alle autorità strumenti interpretativi di esso e a *“promuovere un processo di organizzazione giuridica delle associazioni islamiche”* che risponda alla normativa in tema di libertà religiosa e ai principi dell’ordinamento giuridico italiano. Si aggiunga la promozione della formazione di imam e guide religiose, anche nel loro ruolo di mediatori *“per assicurare la piena attuazione dei principi civili di convivenza, laicità dello Stato, legalità, parità dei diritti tra uomo e donna, in un contesto caratterizzato dal pluralismo confessionale e culturale”*. Di particolare rilevanza l’impegno a favorire *“le condizioni prodromiche all’avvio di negoziati volti al raggiungimento di Intese ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione”*.

A fronte dei menzionati impegni, il Ministero dell’interno ha rinnovato l’intendimento a sostenere e promuovere iniziative pubbliche volte a favorire la conoscenza ed il dialogo tra Istituzioni e mondo islamico, favorendo, tra l’altro, percorsi di integrazione degli immigrati musulmani anche ai fini del contrasto al radicalismo e fanatismo religioso. Chiaro inoltre il sostegno alle azioni di supporto alle comunità per la redazione di statuti coerenti con l’ordinamento giuridico italiano, anche in linea con le iniziative ministeriali già avviate (corsi di formazione, costituzione di tavoli di confronto, distribuzione di kit informativi sui principi dell’ordinamento statale, etc.).

Per l’importanza dei temi ad esso sottesi e per la risonanza mediatica che ne è seguita, è d’obbligo segnalare che il Patto contiene un espresso richiamo all’impegno concreto delle associazioni islamiche a far sì che il sermone del venerdì sia svolto o tradotto in italiano *“ferme restando le forme rituali originarie nella celebrazione del rito”*. Sul punto, si segnala come tra le associazioni di maggiore rappresentatività, l’Ucoii ha affermato totale accordo sulla questione linguistica, rilevando come la molteplicità delle origini di provenienza dei fedeli afferenti alle comunità da questa rappresentate, già obbliga da tempo ad una riduzione ad unità linguistica e pertanto alla traduzione in italiano delle principali attività comunitarie. Qui le dichiarazioni del Presidente dell’Ucoii: http://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/02/01/news/patto_nazionale_per_l_islam_elzir_nato_dall_esempio_c_157388408/.

Di fondamentale importanza anche il passaggio sull’impegno alla massima trasparenza nella gestione e documentazione dei finanziamenti ricevuti, che apre a rilevanti riflessioni in ordine ai rapporti con la *Qatar Charity* per la costruzione di nuove moschee in Italia, (qui alcune considerazioni: http://www.huffingtonpost.it/2017/02/02/accordo-islam-italia_n_14572256.html), nonché il riferimento alla promozione di una conferenza con l’ANCI dedicata ai luoghi di culto islamici, tematica tanto urgente quanto dibattuta in sede politica e giurisdizionale(8).

Dall’analisi del testo emerge con chiarezza l’intento di aprire un percorso strutturato verso la stipulazione di un’Intesa con un Islam italiano, formato e riconosciuto come tale dalle Istituzioni italiane. Qui le dichiarazioni del ministro Minniti, rilasciate subito dopo la sottoscrizione del Patto: http://www.repubblica.it/politica/2017/02/01/news/viminale_moschee_minniti_islam-157375602/.

Evidente la portata politico – istituzionale del Patto, che vede per la prima volta raggiungere l'unità delle maggiori sigle dell'associazionismo islamico nel compimento di un atto dal significato non solo simbolico. D'altra parte, mai era successo che, a fronte degli impegni assunti dalle realtà confessionali islamiche, lo Stato rispondesse con ulteriori impegni politici e istituzionali. Resta certamente aperta la questione attinente alle forme e ai tempi della possibile stipulazione dell'Intesa; sebbene sia chiara, in tal senso, la volontà dell'organo politico, da definire sono soprattutto le questioni attinenti alla reale unificazione delle rappresentanze islamiche ai fini della sottoscrizione di un atto unitario ovvero, come dalle stesse associazioni richiesto, di più Intese, ognuna relativa al "proprio" islam italiano.

Le relazioni con l'islam non si limitano alla questioni istituzionali, bensì investono aspetti peculiari della vita della comunità. Tra questi va annoverato l'utilizzo del denaro e di capitali secondo le prescrizioni coraniche in materia di economia e finanza(9). Com'è noto, negli ultimi anni il mondo anglosassone è sempre più stato investito di rapporti con la c.d. "finanza islamica", la quale ha manifestato l'attitudine crescente all'attrazione di ingenti capitali. Sulla scorta di recenti dati consultabili qui <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-05-18/la-proposta-portare-finanzia-islamica-italia-143553.shtml?uuid=AEY0qjOB>, il 2 maggio 2017 è stata presentata una Proposta di legge *Disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle operazioni di finanza islamica*, a firma dell'On. Bernardo ed altri. Obiettivo dell'iniziativa è giungere ad un inquadramento delle operazioni finanziarie non convenzionali mediante l'introduzione di una "certificazione di investimento islamico" (*sukuk*) da assimilare a valori mobiliari, al fine di emettere bond compatibili con le prescrizioni coraniche. In tal modo si otterrebbe il risultato di attrarre importanti capitali stranieri e, al contempo, di innalzare i livelli di bancarizzazione e utilizzo dei servizi da parte dei musulmani residenti in Italia. Secondo il Governatore della Banca d'Italia, lo strumento implementerebbe la raccolta di liquidità proveniente dalla comunità islamica, contribuendo altresì alla sua integrazione sociale. Qui lo studio: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2010-0073/QEF_73.pdf

Il testo prevede, infine, una forma di monitoraggio e verifica mediante l'applicazione della normativa antiriciclaggio, al fine di fugare ogni dubbio sulla liceità del flusso di denaro e sulla estraneità a destinazioni per finalità di terrorismo di matrice islamica.

Dal punto di vista politico, si raccolgono opinioni divergenti. Si vedano, sul punto, le reazioni politiche e scientifiche al primo "Turin islamic economic forum" , svoltosi nel marzo 2017: <http://www.lastampa.it/2017/02/28/cronaca/torino-guarda-allislam-nel-turin-islamic-economic-forum-EDLI2KrQ5KKI2eZJdbjsHO/pagina.html>; <http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/12341288/chiara-appendino-banche-finanza-islamica-torino-.html>.

Segnaliamo, infine, la perdurante carenza di tutela del diritto di libertà religiosa nelle carceri italiane. Secondo il rapporto 2017 dell'Associazione Antigone, i musulmani costituiscono l'11,4% della popolazione detenuta, attestandosi al secondo posto tra le confessioni per numero di fedeli, dopo il cattolicesimo. È peraltro molto alta la cifra dei detenuti che hanno ritenuto di non dichiarare la propria fede di appartenenza (26,3% del totale), la maggioranza dei quali proveniente da Paesi di religione islamica. A fronte di numeri importanti, l'esercizio della libertà religiosa risulta fortemente ostacolato dalla mancanza di spazi adeguati per la preghiera e dalla esigua presenza di guide spirituali abilitate alle visite. Pertanto, la funzione fondamentale dell'appartenenza confessionale quale risorsa, anche di supporto terapeutico, risulta compromessa, mentre il rischio di proselitismo e radicalità ancora troppo supposto. Qui i dati del Tredicesimo rapporto sulle condizioni di detenzione, per ciò che attiene alla libertà di culto: <http://www.associazioneantigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/02-liberta-di-culto/>

La Cassazione e il *kirpan*: tra scriminanti culturali e valori occidentali

In assenza di concreti interventi legislativi in materia di libertà religiosa, è ancora una volta la giustizia ad indicare percorsi applicativi del principio di cui all'art. 19 Cost. È il caso della recente sentenza della Corte di Cassazione Penale 15 maggio 2017 n. 24084, con cui la Suprema Corte è tornata ad occuparsi della questione delle "scriminanti culturali" applicate ad un caso di appartenenza confessionale. Nello specifico, la Corte è stata chiamata a giudicare su di un caso di porto d'armi da parte di un imputato indiano di religione sikh, il quale aveva opposto rifiuto all'ordine di consegna del coltello rituale che aveva con sé, sostenendo la conformità del suo comportamento ai precetti della sua religione e perciò invocando a sua difesa i principi costituzionali a tutela della libertà di credo.

In più occasioni la giurisprudenza di merito e di legittimità si è espressa su casi simili, in particolare sull'attribuzione al pugnale rituale della qualificazione di arma propria o impropria sostenendo, in forma altalenante, ora la mancata riconducibilità del *kirpan* alla categoria delle armi bianche, per l'inoffensività dello strumento, non affilato e di modeste dimensioni, e per la sostanziale sussistenza di un giustificato motivo a sostegno del porto del coltello, ora la non esclusione della rilevanza penale della fattispecie a causa dell'appartenenza dell'imputato alla religione sikh(10).

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte compie un passo ulteriore, non limitandosi a ribadire quanto già sostanzialmente acquisito al patrimonio delle riflessioni in materia di rapporto tra simboli religiosi e ordinamento giuridico dello Stato, ma inoltrandosi nel campo della dimensione valoriale di quest'ultimo. In particolare, afferma la pronuncia che *"se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost., [...] il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante"* ed ancora che è obbligo per il migrante di *"conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina"*. Qui il testo integrale della sentenza: <http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/05/cass-pen-24084-2017.pdf>

La decisione ha provocato diverse reazioni nel mondo della politica e in quello dell'associazionismo religioso (un breve resoconto delle principali dichiarazioni rilasciate a seguito della pubblicazione della sentenza è consultabile qui: http://www.repubblica.it/politica/2017/05/15/news/cassazione_migranti_devono_conformarsi_a_nostri_valori_165521982/). Si segnala in particolare il punto di vista della Cei che, pur definendo la decisione equilibrata, invita a non strumentalizzarne il contenuto, rilevando come la decisione richiami anche alla doverosità dei percorsi di integrazione dei migranti nel tessuto sociale del Paese ospitante.

In altre sedi è stato inoltre rilevato come, in Paesi dove la presenza di credenti di religione sikh costituisce fenomeno rilevante, la questione del possesso del pugnale rituale sia stata affrontata con apposita legislazione, che autorizza in via speciale i fedeli al porto del *kirpan*. In altri casi la questione

è stata affrontata in via giurisdizionale, con pronunce che, diversamente dal caso di specie, hanno statuito la prevalenza della tutela del principio di libertà religiosa sull'ordine pubblico e la sicurezza(11).

La questione dell'introduzione di una legislazione *ad hoc* anche in Italia, che concretamente si ponga a tutela della seconda comunità sikh più grande d'Europa, è stata più volte sottoposta all'attenzione della politica. Si ricorda come dal 2015 sono allo studio progetti per la produzione di modelli di *kirpan* privi di quelle caratteristiche di offensività che la legge riconduce al concetto di arma da taglio. Tra questi, menzioniamo il percorso di verifica tecnica che il Ministero dell'Interno, di concerto con la comunità sikh, sta svolgendo(12); nello stesso senso, il Disegno di legge in materia di porto del *kirpan*, il cui esame risulta pendente in Parlamento dalla metà del 2016, non ha ancora condotto ai risultati sperati(13).

In generale, la tematica affrontata dalla sentenza sul *kirpan* rimanda al più ampio tema del rapporto tra modelli di integrazione e creazione di un sostrato comune legislativo in grado di regolamentare le complessità del presente. L'ottica che, diversamente, appare emergere dalle parole della Suprema Corte, è quella della prevalenza di un dovere di conformazione ai valori dell'occidente a fronte della compressione del diritto alla multiformità delle espressioni di appartenenza religiosa(14).

Pratiche rituali ed episodi di intolleranza a sfondo religioso

La fine del 2016 e l'inizio del 2017 sono stati caratterizzati da una recrudescenza di episodi di intolleranza e discriminazione sulla base dell'appartenenza religiosa, verificatisi in particolare attraverso gli strumenti di comunicazione *web* e *social*.

L'Osservatorio antisemitismo della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano ha segnalato la presenza di blog cospirativisti e antisemiti, in alcuni casi ospitati anche dalle pagine *on-line* di quotidiani nazionali. Sempre attraverso blog sono state nuovamente pubblicate "liste di proscrizione antisemite", contenenti, come già accaduto qualche anno fa, l'indicazione dei nominativi di cittadini italiani di religione ebraica considerati particolarmente influenti. Per altri versi la tematica dell'intolleranza a sfondo religioso si mescola a quella dell'"*hate speech*"; è il caso di pagine o gruppi Facebook che contengono affermazioni revisioniste, esplicite adesioni ai principi del nazifascismo, apologia dello sterminio nei campi di concentramento, etc. Qui le segnalazioni dell'Osservatorio antisemitismo: <http://www.osservatorioantisemitismo.it/notizie/episodi-di-antisemitismo-in-italia/>.

Torna ad affacciarsi la questione del velo islamico. Alcune pronunce europee hanno fatto particolarmente discutere anche in Italia e pertanto ne diamo notizia. Qui è consultabile la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea su di un caso di discriminazione (non riconosciuta) nei confronti di una donna musulmana che aveva scelto di indossare il velo sul posto di lavoro: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-03/cp170030it.pdf>.

Non sono mancate pronunce anche dalle Corti italiane. Si segnala, in particolare, la sentenza del Tribunale di Milano del maggio 2017 che ha rigettato il ricorso avverso la delibera della Regione

Lombardia del 10 dicembre 2015 che vietava *“l’uso dei caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo”* negli ospedali e negli uffici pubblici. Secondo il Tribunale, il divieto sarebbe legittimo perché giustificato da motivi di pubblica sicurezza. Qui la notizia: <http://www.ilgiornale.it/news/politica/tribunale-milano-lecito-vietare-il-velo-islamico-1392365.html>. Sul punto, non può non rilevarsi come la delibera regionale non faccia altro che ripetere quanto già legislativamente previsto a livello statale e, pertanto, rimangono ancora dubbi i reali motivi sottesi alla sua emanazione.

La questione del velo è inoltre tornata alle cronache per un episodio che ha particolarmente colpito l’opinione pubblica. È il caso di una ragazza originaria del Bangladesh e residente a Bologna che, avendo opposto il suo rifiuto all’ordine di indossare il velo islamico per recarsi a scuola, è stata rasata dalla madre. La ragazza è stata affidata ai servizi sociali e i genitori denunciati per maltrattamenti. Qui la notizia e la dura reazione del ministro dell’interno

http://www.corriere.it/cronache/17_aprile_02/ministro-dell-interno-minniti-l-islam-abbiamo-patto-chi-vive-nostro-paese-deve-rispettare-leggi-ab124766-1767-11e7-99e2-7e57c7b2999b.shtml.

Su altro fronte, tornano le buone prassi tra enti e rappresentanti delle associazioni religiose e le amministrazioni locali in relazione ai temi che riguardano la salute. In particolare, si segnala che in data 23 novembre 2016 è stato approvato il progetto clinico culturale “circoncisione rituale” nella popolazione di religione ebraica e nella popolazione di religione musulmana tra alcuni referenti delle comunità della città di Roma e l’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I. Qui il testo dell’accordo: http://www.olir.it/ricerca/getdocumentpdf.php?lang=ita&Form_object_id=6791.

La questione dei luoghi di culto

Tematica che mantiene rilevanza centrale è quella dell’edilizia di culto che, negli scorsi anni, ha interessato gran parte del dibattito sulla convivenza tra diverse religioni e tradizioni culturali nelle città e nei territori italiani.

Il primo semestre del 2016 si era chiuso con la Sentenza della Corte costituzionale n. 63, che dichiarava la parziale incostituzionalità della Legge regionale lombarda n. 2/2015(15). Il 2017 si apre con una presa d’atto delle prescrizioni della Consulta da parte del governo della Regione Lombardia, per cui il risultato interpretativo della legge regionale è, per alcuni aspetti, ancor più restrittivo di quanto non emergesse dal testo iniziale. Il 20 febbraio 2017 è stata infatti emanata la Circolare n. 3 *“Indirizzi per l’applicazione della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2 – Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi”*. Il testo della Circolare può essere consultato qui: file:///C:/Users/utente/Downloads/SEO8_22-02-2017.pdf.

Partendo dal testo della l.r. 12/05, secondo cui tra le attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi vanno annoverati anche gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunque comunità di persone, le cui finalità aggregative siano da ricondurre alla religione, all’esercizio del culto o alla professione religiosa, (ad esempio le sale di preghiera, le scuole di religione, i centri culturali), la Circolare in commento prescrive che la sussistenza di tale finalità venga dedotta non solo (e non

soltanto) dallo statuto delle associazioni, ma anche dalle “*modalità aggregative*” delle stesse. Ciò implica, di fatto, un’analisi sulla saltuarietà o meno degli incontri degli associati e, soprattutto, una valutazione sulle attività svolte, che si pone ben oltre la competenza riconosciuta ai Comuni e, in generale, ai territori in ambito di edilizia ed urbanistica, per estendersi alla materia dei rapporti con i culti, con rischio di restrizione della libertà di riunione e associazione per finalità connesse al fenomeno religioso.

Il 7 aprile 2017 la Consulta si è espressa sulla questione simile della legge della Regione Veneto (16), con una dichiarazione di parziale costituzionalità ancor più ristretta rispetto al precedente lombardo. Con la pronuncia in commento, la Corte costituzionale ha infatti ritenuto illegittima esclusivamente la previsione dell’inserimento, all’interno della convenzione che la confessione deve stipulare con il Comune per la costruzione o per l’assegnazione di un’aerea a finalità di culto, dell’utilizzo della lingua italiana per gli atti non rituali. Afferma la Consulta come la Regione Veneto abbia ecceduto nell’esercizio delle sue competenze in materia di edilizia e urbanistica, introducendo un obbligo che si pone al di fuori degli interessi che la stessa Regione è chiamata a tutelare. Ricorda, inoltre, *“l’importanza della lingua quale elemento di identità individuale e collettiva (...), veicolo di trasmissione di cultura ed espressione della dimensione relazionale della personalità umana”* per cui *“appare evidente il vizio di una disposizione regionale, come quella impugnata, che si presta a determinare ampie limitazioni di diritti fondamentali della persona di rilievo costituzionale, in difetto di un rapporto chiaro di stretta strumentalità e proporzionalità rispetto ad altri interessi costituzionalmente rilevanti, ricompresi nel perimetro delle attribuzioni regionali”*.

Per il resto, la Consulta respinge tutti i motivi di impugnazione, ed in particolare il mancato riconoscimento della discriminatorietà delle norme impuginate, sul presupposto che, a differenza di quanto previsto dalla legislazione lombarda, la legge regionale veneta ha ampliato la base delle confessioni religiose cui i vincoli sono rivolti, parificando, almeno dal punto di vista formale, le confessioni con accordi o intese con lo Stato a confessioni che ne sono prive. Qui è possibile consultare il testo della decisione: <http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do>

Sembra pertanto evidente come la materia dell’edilizia di culto costituisca uno dei settori in cui si rende particolarmente manifesta l’esigenza di una nuova legge sulla libertà religiosa. Ciò anche nell’ottica di regolamentare quei principi generali, validi per tutto il territorio nazionale, sulla cui base emanare leggi regionali che non oltrepassino il confine delle materie sottratte alla loro competenza e al fine di legiferare su di un piano di omogeneità territoriale.

Note

(1) - Per una ricostruzione generale del quadro legislativo si vedano i precedenti Rapporti. Per un quadro approfondito, tra gli altri, G. Casuscelli, *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2015

(2) - Nell’ordine, hanno stipulato un’Intesa con lo Stato: Tavola valdese (1984); Assemblee di Dio in Italia (1986); Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno (1986); Unione Comunità Ebraiche in Italia (1987); Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (1993); Chiesa Evangelica Luterana in Italia (1993); Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale (2007); Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (2007); Chiesa Apostolica in Italia (2007);

Unione Buddhista italiana (2007); Unione Induista italiana (2007); Istituto Buddhista italiano Soka Gakkai (2015)

(3) - Si tratta del Disegno di legge approvato in data 13 settembre 1990 Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi". Sul punto, G. Long, Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica. Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 267-279

(4) - Ci si riferisce in particolare al disegno di legge n. 3947 presentato nel 1997 nel corso della XIII Legislatura e, tra quelli presentati nel corso della XV Legislatura, la Proposta di legge n. 448 d'iniziativa dei deputati Zaccaria e altri (29 aprile 2008 Norme sulla libertà religiosa). In quest'ultimo caso i lavori parlamentari, giunti a buon punto con l'unificazione dei diversi testi presentati in un unico Disegno all'analisi della I Commissione, sono stati bruscamente interrotti dalla caduta del secondo Governo Prodi. Peraltro, già nel corso dei lavori il Testo incassava il parere negativo della Conferenza Episcopale Italiana, che pose il suo veto sull'introduzione del richiamo espresso al principio supremo della laicità dello Stato.

(5) - Dati aggiornati, ma ancora parziali, possono essere consultati sul sito della Fondazione ISMU; qui il link al Report sulle migrazioni 2016 <http://www.ismu.org/2017/06/the-twenty-second-italian-report-migrations-2016/>. In attesa della pubblicazione del Dossier Immigrazione 2017, rimandiamo alle conclusioni del Centro Studi e Ricerche IDOS, illustrati in occasione del precedente aggiornamento di questo Rapporto.

(6) - Tra i più rilevanti, si annoverano i percorsi intrapresi dalla Confederazione islamica italiana e dal Coreis.

(7) - Sul punto, si rimanda al precedente aggiornamento di questo Rapporto.

(8) - Sul punto, infra.

(9) - Tali prescrizioni sono: il divieto del ribà (interesse) e il principio della condivisione di rischio e rendimento; il divieto di speculazione (maysir), e di introduzione di elementi di alea nei contratti; il divieto di uso, commercio, investimento in beni o attività proibite (haram), come quelle legate al tabacco, all'alcol, al gioco d'azzardo, alla pornografia, al commercio di armi, alla carne di maiale; l'equa distribuzione della ricchezza (zakàh).

(10) - Tra le altre, si veda recentemente Cass. pen. 24739/2016, consultabile qui: http://www.camerepenali.it/public/file/newsletter/Newsletter_Giurisprudenza_Cassazione/N7_2016/24739_20

(11) - Si vedano le dichiarazioni di Massimo Introvigne (Cesnur), rilasciate alla rivista Tempi: <http://www.tempi.it/sentenza-cassazione-sul-kirpan-servirebbe-una-legge-speciale-per-i-sikh#.WUBUeZLyjIU>

(12) - Sul punto si veda il recente contributo sul tema del Prof. Carlo Cardia, pubblicato su Avvenire del 20 maggio 2017 e consultabile qui <https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/sovranoismo-valoriale-no>

(13) - Per ulteriori approfondimenti si rimanda al precedente aggiornamento di questo Rapporto.

(14) - Sul punto, P. Naso, Sikh. Dovere di conformarsi o diritto alla diversità, in Confronti, giugno 2017, p. 24

(15) - Qui il testo della pronuncia; per un approfondimento, si rimanda ai precedenti aggiornamenti del Rapporto.

(16) - Il cui contenuto è stato descritto nello scorso aggiornamento di questo Rapporto. Qui il testo della legge approvato lo scorso aprile 2016: